

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. L.vo 28 settembre 1998 n. 360 che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed ha stabilito che i Comuni possono deliberare, la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare annualmente, precisando che la variazione non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;

Visto l'art. 12 della Legge 13 maggio 1999, n. 133;

Visto l'art. 11 della Legge 18 ottobre 2001, n. 383;

Rilevato che l'addizionale è calcolata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, l'aliquota stabilita ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'I.R.PE.F.;

Che l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa;

Considerato che la determinazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi è atto la cui competenza appartiene alla Giunta Comunale, come risulta dall'art. 42 – comma 2 – lettera f) - del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto l'art. 53 comma 16 della legge n. 388/2000, come sostituito dall'art. 27 comma 8 della legge n. 448/2001: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione" e che con il Decreto Legge 30.12.2004 n. 314 , il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2005;

Precisato che con deliberazione consiliare n. 9 del 25.01.2000 è stata istituita l'addizionale IRPEF per l'anno 2000 nella misura di 0.2 punti percentuali; che con propria deliberazione n. 214 del 1/12/2000 è stata aumentata a 0.4 punti percentuali per l'anno 2001 e confermata in 0,4 punti percentuali per l'anno 2002 con propria deliberazione n° 227 del 07/12/2001, confermata in 0,4 punti percentuali per l'anno 2003 con propria deliberazione n° 25 del 12/02/2003 e per l'anno 2004 con deliberazione n° 16 del 02/02/2004;

Visto l'art. 1 comma 61 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 che conferma la sospensione di eventuali aumenti fino al 31.12.2005, rispetto alle aliquote in vigore per l'anno 2002;

Ritenuto, per garantire il raggiungimento del pareggio di bilancio dell'esercizio 2005, di dover confermare l'aliquota dell'addizionale IRPEF, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, nella misura di 0,4 punti percentuali, applicando quindi tale addizionale IRPEF per l'anno 2005 nella misura di 0,4 punti percentuali come risulta dalla bozza di bilancio 2005 e relativa relazione previsionale e programmatica 2005/2007, approvata con propria deliberazione n. 8 in data odierna e che sarà presentata al Consiglio Comunale nella seduta del 28/01/2005;

Considerato che per gli anni di prima applicazione dell'aliquota si sono registrati maggiori incassi rispetto allo stanziamento e che pertanto si ritiene opportuno adeguare lo stanziamento del bilancio pluriennale ad una più attendibile previsione di entrata, in aumento rispetto a quanto previsto negli anni precedenti;

Rilevato che il relativo gettito, stimato in € 900.000,00 è previsto alla Risorsa 1003 "Addizionale all'IRPEF" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2005;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n.267/2000 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi, resi ed accertati secondo legge;

DELIBERA

- di confermare l'aliquota dell'addizionale IRPEF in 0,4 punti percentuali, applicando anche per l'anno 2005, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'aliquota di 0,4 punti percentuali.
- di dare atto che il gettito dell'addizionale sarà introitato alla Risorsa 1003 "Addizionale all'IRPEF" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2005;
- di demandare all'Ufficio Tributi tutti gli atti conseguenti e in particolare la pubblicazione sul sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
